

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **54/1973** (ECLI:IT:COST:1973:54)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **BONIFACIO** - Redattore: - Relatore: **ROCCHETTI**

Camera di Consiglio del **22/03/1973**; Decisione del **16/04/1973**

Deposito del **30/04/1973**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **6649**

Atti decisi:

N. 54

ORDINANZA 16 APRILE 1973

Deposito in cancelleria: 30 aprile 1973.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 119 del 9 maggio 1973.

Pres. BONIFACIO - Rel. ROCCHETTI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Prof. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 275, primo comma, del codice di procedura penale (nel testo modificato dal d.l. 1 maggio 1970, n. 192, e dalla legge 1 luglio 1970, n. 406), promosso con ordinanza emessa il 16 gennaio 1971 dal pretore di Varese nel procedimento penale a carico di Pignatelli Clorinda, iscritta al n. 60 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 87 del 7 aprile 1971.

Udito nella camera di consiglio del 22 marzo 1973 il Giudice relatore Ercole Rocchetti.

Ritenuto che nel corso del procedimento penale a carico di Pignatelli Clorinda, denunciata in stato di arresto per il reato di cui all'art. 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, il pretore di Varese ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 275, primo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui vieta, dopo condanna a pena detentiva, la scarcerazione dell'imputato illegittimamente detenuto, per contrasto con gli artt. 3 e 13 della Costituzione;

che dalla ordinanza di rimessione risulta che la difesa dell'imputata aveva dedotto l'illegittimità dell'arresto in flagranza e conseguentemente aveva chiesto che, ai sensi dell'art. 239 del codice di procedura penale, fosse disposta l'immediata scarcerazione dell'imputata, in quanto arrestata fuori dei casi consentiti dalla legge;

che, secondo il pretore di Varese, "a prescindere dalla soluzione che in proposito si ritenga di seguire", assume carattere preliminare la questione di legittimità costituzionale del disposto dell'art. 275 cod. proc. pen., limitatamente all'ipotesi divieto di scarcerazione nel caso di illegittima detenzione della persona poi condannata a pena detentiva, per contrasto con gli artt. 3 e 13 della Costituzione.

Considerato che l'ordinanza di rimessione, pur avendo astrattamente affermato la rilevanza della dedotta questione di costituzionalità, ha ommesso di porsi in concreto il problema della legittimità dell'arresto in flagranza dell'imputata;

che d'altra parte la soluzione di tale problema, di pertinenza del giudice a quo, costituisce, nella specie, elemento necessariamente pregiudiziale al fine della valida instaurazione del processo incidentale di legittimità costituzionale;

che pertanto si rende necessario, nei sensi sopra esposti, un nuovo esame della rilevanza.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al pretore di Varese.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 aprile 1973.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.